

**UNIONE TERRA DI MEZZO**

**Provincia di Reggio Emilia**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Registro scritture private n° -----**

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI UN PROGETTO  
DESTINATO ALLA DIFFUSIONE DELLA PRATICA E DELLA TEORIA MUSICALE SUL  
TERRITORIO DI CASTELNOVO DI SOTTO PER IL PERIODO 01 OTTOBRE 2024 - 30  
SETTEMBRE 2027 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO FINO AL 30 SETTEMBRE 2029.  
CIG: -----**

L'anno duemilaventiquattro il giorno ----- (-----) del mese di -----, presso  
la Sede dell'Unione Terra di Mezzo,

**AVANTI A ME**

Dott.----- nat- a ----- il ----- CF ----- Vice Segretario Generale  
dell'Unione Terra di Mezzo, autorizzato a rogare su richiesta dell'Ente, i contratti nei quali lo  
stesso è parte, ai sensi dell'art.97, comma 4 lett.c) del D.Lgs 267/2000 e comma 5 del  
medesimo decreto, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione Terra di Mezzo in  
P.zza della Libertà, 1 – 42023 Cadelbosco di Sopra (RE);

**SONO COMPARSI**

Da una parte:

----- nat- a ----- il ----- CF: ----- domiciliata per la carica presso  
la sede dell'Unione Terra di Mezzo, P.zza della Libertà 1, che dichiara di intervenire in  
questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’UNIONE TERRA DI  
MEZZO - Codice Fiscale 02408320352, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile  
dell'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili, a ciò autorizzato in virtù del Decreto del  
Presidente n.----- del ----- di seguito denominato nel presente atto come  
“Concedente”;

## E

----- nato a ----- il ----- residente a ----- in Via -----, CF -----, il quale interviene in questo atto in qualità di legale Rappresentante di -----, avente sede Legale in ----- in via S-----, CF/P.IVA -----

La suddetta ----- in prosieguo, nel presente contratto, verrà chiamata per brevità anche "Concessionario";

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Vice Segretario rogante, sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale:

### PREMETTONO CHE

- lo scopo della concessione consiste nella realizzazione di un progetto per la diffusione della pratica e della teoria musicale consistente, in linea generale, nell'organizzazione di attività musicali di varia natura, aperte a tutti e a carattere non competitivo, che consentano lo sviluppo armonico dell'individuo;
- che in data ----- veniva assunta determinazione a contrarre n. ----- avente ad oggetto: "Affidamento in concessione di un progetto destinato alla diffusione della pratica e della teoria musicale sul territorio di Castelnuovo di Sotto per il periodo 01 ottobre 2024 - 30 settembre 2027 con possibilità di rinnovo fino al 30 settembre 2029. Determina a contrarre" composta dai seguenti elaborati: A) Relazione tecnica, B) Capitolato Speciale e relativi allegati 1A, 1B, 1C, 1D (tariffe, informativa privacy, inventario, matrice dei rischi), C) Criteri di valutazione e requisiti di partecipazione, D) Piano Economico Finanziario, E) Bozza di contratto;
- Nella succitata determinazione a contrarre:
  - a) veniva stimato il valore della concessione in € 157.350,00 (IVA esclusa) per il periodo di vigenza dello stesso (3+2 stagioni musicali) con oneri della sicurezza da rischi di interferenza pari a "zero";
  - b) veniva stabilito in € 8.000,00 (IVA esclusa) il contributo finanziario, per ogni stagione musicale, a base di gara da corrispondere per l'intera durata del contratto, (non vi sono

oneri di sicurezza e manodopera). Su tale importo doveva applicarsi il ribasso da esprimere in valore percentuale indicato nell'offerta economica;

c) veniva dato atto che al momento dell'attivazione della procedura per l'affidamento del contratto in oggetto non risultavano attive convenzioni CONSIP ed INTERCENT-ER per le tipologie di servizi analoghe a quelle del presente contratto;

- che con la menzionata determinazione n.----- del ----- si è disposto di dare corso alla procedura di affidamento del servizio di cui all'oggetto, mediante procedura aperta ai sensi artt. 14 e 71 D.L.gs 36/2023 con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo come previsto dall'art.108, comma 2, del codice, demandando alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Reggio Emilia l'espletamento della procedura di gara, secondo quanto previsto dalla "Convenzione per l'affidamento alla Provincia di Reggio Emilia delle funzioni di Stazione Unica Appaltante e per i servizi di architettura e ingegneria" sottoscritta dalle parti e annotata al registro delle scritture private non registrate dell'Unione Terra di Mezzo n.151/2022;
- che la SUA della Provincia di Reggio Emilia a seguito di trasmissione Richiesta del Responsabile dell'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili, trasmessa con nota dell'Unione Terra di Mezzo prot. n. -----, ha provveduto a pubblicare tramite SATER, nelle forme di legge, il bando di gara, prot. -----, avente scadenza alle ore ---- del -----;
- nell'ambito del bando di gara è stato specificato che la concessione ha durata dal 01 ottobre 2024 - 30 settembre 2027 con possibilità di rinnovo fino al 30 settembre 2029. L'Unione Terra di Mezzo si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto con preavviso di almeno un mese;
- che con Determinazione della Provincia n. --- del ----- ad oggetto: "-----", la stessa ha approvato, a seguito di apposita procedura esperita nelle sedute del ----- per un totale di n. -- sedute, il verbale

di gara e ha aggiudicato in via definitiva il servizio di cui all'oggetto ad ----- con sede legale a ----- CF ----- P.IVA-----, quale concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo di -----/100 ed ha offerto un ribasso di -----% da applicarsi sul contributo finanziario di concessione, per un importo complessivo di € ----- (IVA esclusa);

- che la SUA della Provincia di Reggio Emilia con nota del -- inviata via Pec, in atti al Prot.Gen. n.-----, comunicava l'aggiudicazione;
- che con Determinazione n.---- del ----- il Responsabile Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione Terra di Mezzo ha preso atto dell'aggiudicazione della concessione in oggetto, come da determinazione della Provincia citata sopra, all'operatore ----- rideterminando contestualmente il quadro economico per l'importo complessivo, IVA esclusa, pari a € ----- (-----);
- che nei documenti di gara è stata richiamata l'applicazione al presente appalto dell' "Addendum ai protocolli di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore delle concessioni e degli appalti pubblici" sottoscritto dall'Unione Terra di Mezzo e dai comuni aderenti con la Prefettura e la Provincia di Reggio Emilia in data 28/03/2023;
- che nella determinazione richiamata si dava atto che il contratto sarebbe stato stipulato in forma di atto pubblico;
- che è stata richiesta la verifica di regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di ----- (prot. INAIL-----) risultato regolare;
- che in data ----- la Provincia di Reggio Emilia, in qualità di Stazione Unica Appaltante (SUA), ha inserito nella Banca Dati Nazionale Antimafia la richiesta di informazione antimafia come risulta da prot. n. -----, di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, riferita all'operatore ----- e che la relativa pratica risulta "-----";
- (nel caso in cui sopra sia in istruttoria) che, essendo trascorsi 30 giorni dai predetti inserimenti e non essendo pervenuta a tutt'oggi alcuna comunicazione o esito al

riguardo da parte della Prefettura competente (si intende il termine di cui all'art. 92 del D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii., dalla richiesta di informazione antimafia alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo tramite BDNA) l'Unione Terra di Mezzo intende procedere alla stipulazione del presente contratto anche in assenza dell'informazione antimafia, con riserva di recedere dallo stesso qualora, successivamente alla presente sottoscrizione, pervenisse da parte della Prefettura suddetta documentazione negativa al riguardo;

- che in particolare sono stati effettuati dalla Provincia i seguenti controlli, tutti con esito positivo, senza che siano emerse irregolarità, con acquisizione dei relativi atti:

-----  
-----  
-----;

- che, come risulta dalla dichiarazione contenuta nella determinazione del responsabile dell'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione Terra di Mezzo n. ----- del ----- veniva attestato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute all'art. 26, comma 3, della L. 488/1999 e delle ulteriori disposizioni vigenti in materia di obblighi di approvvigionamento tramite convenzioni CONSIP/INTERCENT-ER;

#### **DATO ATTO CHE**

- con decorrenza dal 1° gennaio 2018, l'Unione Terra di Mezzo ha acquisito, per conferimento dai Comuni aderenti (Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra e Castelnovo di Sotto) le funzioni culturali, sportive e del tempo libero, come da deliberazione approvata con atto n.36 nella seduta del 27/12/2017;

- la convenzione che disciplina i rapporti tra i Comuni conferenti e l'Unione Terra di Mezzo dispone all'Art. 6 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE che :

1. L'Unione, all'atto del conferimento, esercita la funzione e svolge le attività trasferite

oggetto della presente convenzione, utilizzando:

- gli immobili o la porzione d'essi, presso i quali i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite, con le modalità e le specificità, anche contrattuali, che saranno opportunamente definite in relazione alla tipologia di immobile e alla relativa destinazione d'uso;
- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite;
- i beni mobili, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario di proprietà dell'Unione.

2. A seguito di specifici atti adottati dai competenti organi di indirizzo e di governo dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinati all'esercizio delle materie conferite ed oggetto della presente convenzione.

3. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle funzioni conferite.

4. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione degli stessi. La manutenzione delle strumentazioni tecnico-operative è a carico dell'Unione.

5. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Tra le spese di investimento possono essere comprese anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione, compatibilmente con le vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica e di contabilità economico-patrimoniale.

6. La copertura assicurativa relativa a danni che dovessero verificarsi ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, sarà regolata in funzione della tipologia e destinazione del bene oggetto di concessione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti, a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni in concessione d'uso all'Unione, sarà regolata in funzione della tipologia e destinazione del bene oggetto di concessione.

**Tutto ciò premesso,**

volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare la concessione di cui trattasi, le parti come sopra costituite, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante formale e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

**ARTICOLO 1 (Premesse – Allegati – Documenti contrattuali)**

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto e ne costituiscono il primo patto.
2. Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti:
  - a. Capitolato Speciale d'Appalto Unico coi relativi allegati, approvati con le citate determinazioni dell'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione Terra di Mezzo n.-----, che il Concessionario dichiara di conoscere e di accettare con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e che qui si intende richiamato;
  - b. Copia conforme dell'offerta tecnica ed economica presentata da ----- in sede di gara;
  - c. Polizza Fidejussoria per la garanzia definitiva, prot. ----- del ----- rilasciata da -----;
  - d. Polizza assicurativa Responsabilità Civile n.----- emessa il -----, acquisita al prot. ----- stipulata con ----- , Agenzia di ----- e successivi atti di quietanza (quietanzata sino al -----);
  - e. Addendum ai protocolli di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della

criminalità organizzata nel settore delle concessioni e degli appalti pubblici sottoscritto dall'Unione Terra di Mezzo e dai comuni aderenti con la Prefettura di Reggio Emilia in data 28/03/2023;

f. Accordo per il trattamento dei dati personali prot. -----.

3. I documenti di cui al comma 2 del presente articolo, omessane la lettura per espressa dispensa dei comparenti, i quali dichiarano di averne già presa visione e conoscenza, previa loro sottoscrizione con firma digitale, vengono depositati nel fascicolo contrattuale dell'Area Affari generali - Sede operativa di Castelnovo di Sotto. L'originale ----- della garanzia, di cui al punto c, è depositato presso -----.

4. Per quanto non espressamente previsto nel contratto, si applica la normativa nazionale e dell'Unione Europea.

5. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel contratto e quelle contenute nei documenti contrattuali valgono le disposizioni del contratto.

#### **ARTICOLO 2 (Norme applicabili)**

1. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei documenti allo stesso allegati e dallo stesso richiamati, anche se non materialmente allegati con particolare riferimento ai documenti di cui all'art.1 del presente contratto:

- dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di concessioni e di servizi e, in particolare, da quelle di cui al D.Lgs. 36/2023 s.m.i., D.Lgs 81/2008 e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- dalle norme del codice civile, dalle norme vigenti in materia di lavoro e in materia di igiene e sicurezza, dal CCNL di settore e dagli accordi integrativi Provinciali di Settore e in generale da tutte le leggi che disciplinano la materia.

2. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.



3. Le parti si impegnano a rispettare le clausole pattizie di cui all' "Addendum ai protocolli di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore delle concessioni e degli appalti pubblici sottoscritto dall'Unione Terra di Mezzo e dai comuni aderenti con la Prefettura di Reggio Emilia in data 28/03/2023.

4. Il Concessionario, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, dichiara e garantisce che:

a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il contratto e adempiere validamente alle obbligazioni ad esso nascente;

b) è in possesso, al momento della stipula del contratto e lo sarà per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività in qualità di Concessionario;

c) non esistono motivi ostativi alla stipula del contratto.

### **ARTICOLO 3 (Oggetto del contratto)**

1. L'Unione Terra di Mezzo, come sopra rappresentata, conferisce al Concessionario, come sopra rappresentato, che accetta, l'affidamento in concessione di un progetto destinato alla diffusione della pratica e della teoria musicale sul territorio di Castelnovo di Sotto per il periodo 01 ottobre 2024 - 30 settembre 2027 con possibilità di rinnovo fino al 30 settembre 2029, ai patti e condizioni previsti nel presente contratto e nei documenti ad esso allegati o da esso richiamati e nel rispetto di quanto indicato nel documento di offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara. Tali documenti, depositati agli atti come specificato all'art.1, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati e che il Concessionario accetta e si obbliga ad osservare.

2. E' noto al Concessionario che all'avvio del progetto, i locali per la normale attività della scuola, sono quelli dislocati al bocciodromo sito in via Petrarca,13/1 a Castelnovo di Sotto. Tale sistemazione è da considerarsi provvisoria in quanto la sede "storica", presso la biblioteca comunale, è sottoposta a lavori di ristrutturazione per i quali non è

possibile, alla data del presente contratto, prevedere il termine.

3. Il Concessionario è sin da ora edotto di tale lavori e che, al termine, previo ricevimento di comunicazione scritta da parte dell'Unione Terra di Mezzo, dovrà trasferirsi nei nuovi locali senza che nulla gli sia dovuto, considerando idonei sia i locali attuali che quelli futuri.

#### **ARTICOLO 4 (Finalità)**

1. L'affidamento in concessione del presente contratto viene affidato esclusivamente allo scopo di perseguire il valore sociale della pratica musicale in ogni sua forma espressiva come strumento di realizzazione del diritto alla salute e del benessere psico-fisico delle persone, come miglioramento degli stili di vita, di sviluppo delle relazioni e dell'inclusione sociale.

2. Il Concessionario dovrà pertanto gestire la diffusione della musica, favorendo la massima fruibilità e collaborazione con il territorio sia in termini di associazioni che di singoli cittadini.

3. Il servizio oggetto della concessione è considerato di interesse pubblico e come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato nel corso della durata della stessa.

#### **ARTICOLO 5 (Decorrenza e Durata)**

1. La presente concessione ha una durata dal 01 ottobre 2024 - 30 settembre 2027 con possibilità di rinnovo fino al 30 settembre 2029.

2. L'Ente si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto con preavviso di almeno un mese (art. 4 comma 4 Capitolato Speciale d'Appalto).

3. Alla scadenza, il Concessionario sarà tenuto alla riconsegna dell'impianto e di tutto quanto ricevuto in gestione, libero da persone o cose, in condizioni di perfetta efficienza e funzionalità, tenuto conto del normale deperimento, dovuto all'uso.

4. In considerazione della natura intellettuale del servizio in oggetto non sono contemplati costi di manodopera.

#### **ARTICOLO 6 (Contributo finanziario)**

1. Il contributo contrattuale dovuto, dall'Unione Terra di Mezzo al Concessionario, per il pieno e perfetto adempimento della concessione per la durata del contratto, è stimato in €

----- (-----), oltre ad IVA di legge (22%), e così per complessivi € -----  
 (-----) risultanti dal ribasso percentuale sulla somma a base d'asta (art.4 del  
 Capitolato Speciale d'Appalto), tramite mandato di pagamento, entro 30 (trenta) giorni dalla  
 data di ricevimento delle relative fatture, in forma elettronica ed evidenzianti il CIG -----,  
 corrisposto in tre rate rispettivamente:

1 rata	1/3 entro 31 dicembre	€ -----
2 rata	1/3 entro 31 marzo	€ -----
3 rata	1/3 a fine di ogni stagione di attività	€ -----

Al Concessionario competeranno tutte le entrate derivanti da:

- pagamento delle tariffe d'accesso, contabilizzate nel rispetto delle norme vigenti, con l'obbligo di riportarle nel rendiconto della gestione (art.6 Capitolato Speciale d'Appalto);
- proventi derivanti da eventuali contratti di sponsorizzazione/pubblicità autonomamente acquisiti;
- liberalità e contributi ottenuti da soggetti pubblici e privati;
- ogni altra entrata derivante da attività complementari, ordinarie e straordinarie purché compatibili con la concessione oggetto del presente contratto.

Il pagamento della 3°rata annuale è subordinato alla presentazione da parte del Concessionario, di quanto previsto all'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. L'adeguamento ISTAT del corrispettivo potrà avvenire dalla stagione 2025/2026 con cadenza annuale con le modalità stabilite all'art.4 comma 8 del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **ARTICOLO 7 (Obblighi del Concessionario)**

1. Il Concessionario è tenuto a utilizzare e a far utilizzare gli impianti e le attrezzature avute in gestione in modo corretto e con diligenza, osservando tutte le norme di sicurezza e d'igiene, in modo che le attività svolte risultino a tutti gli effetti esattamente conformi alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto che, con la sottoscrizione del presente contratto, si obbliga a rispettare in toto. E' tenuto a garantire la fedele esecuzione del

servizio in modo che le attività eseguite risultino a tutti gli effetti esattamente conformi alle prescrizioni del Capitolato ed in particolare le seguenti prescrizioni dello stesso:

- Obblighi e competenze del Concessionario (art.7);
- Criteri d'uso dei locali, delle attrezzature e relative responsabilità (art.8);
- Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari (art.10);
- Lavori e modifiche ai locali (art.12).

#### **ARTICOLO 8 (Obblighi del Concedente)**

1. L'Unione Terra di Mezzo mette a disposizione, per tutta la durata della concessione, locali idonei allo svolgimento dei corsi, come descritto all'art.2 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Si riserva, inoltre, la possibilità di accedere ai locali, in ogni e qualsiasi momento, anche senza preavviso, al fine di realizzare controlli, verifiche e accertarne la buona conduzione e gestione, nel rispetto degli impegni contrattuali assunti con la Concessione, anche mediante indagini di *"customer satisfaction"* relativamente al grado di soddisfazione degli utenti. Il Concessionario e gli utilizzatori hanno, comunque, la facoltà di chiedere all'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione eventuali ulteriori verifiche e controlli inerenti la gestione dei locali.

3. Al rientro nei locali di sede "storica" saranno a carico dell'Unione, oltre all'obbligo del corrispettivo di cui al precedente art. 4, i seguenti oneri:

a) fornire al Concessionario, su richiesta, la documentazione tecnica a disposizione dell'Unione, riferita al certificato di prevenzione incendi (CPI), impianti termici, impianti elettrici, ecc...;

b) gli interventi di manutenzione ordinaria dei beni immobili e dell'impiantistica e quella straordinaria, tranne quelle derivanti da incuria, negligenza, arbitrarie distrazioni d'uso, dolo e trascuratezza delle manutenzioni ordinarie assegnate al Concessionario;

c) tutte le opere di manutenzione straordinaria relative all'immobile, impianti ed attrezzature danneggiate da atti vandalici e/o manomissioni provocate da terzi, estranei all'utilizzo e alla gestione del servizio in oggetto;

d) gli interventi di manutenzione straordinaria urgenti e non procrastinabili, da segnalarsi immediatamente a cura del Concessionario.

### **ARTICOLO 9 (Responsabilità del Concessionario)**

1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal contratto. In particolare egli è responsabile:

a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel contratto, nei documenti e negli allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;

b) dei danni o dei pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga per l'erogazione del servizio;

c) dell'obbligo di tenere indenne e di manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario.

2. Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro al nuovo gestore.

### **ARTICOLO 10 (Garanzia)**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, ai sensi dell'art. ----- del Capitolato Speciale d'Appalto e nella misura e nei modi previsti dall'art. 117 del D.Lgs.36/2023, il Concessionario presta la cauzione definitiva di € ----- (-----) n. ----- mediante Polizza Fidejussoria rilasciata da ----- Agenzia di ----- - in data -----, acquisita in atti al protocollo n.-----;

2. Il Concessionario dà al Concedente ampia facoltà di utilizzare detta garanzia per quanto espresso al citato art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3. Il Concessionario si obbliga a reintegrare la cauzione di cui il Concedente si sia dovuta avvalere in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

## **ARTICOLO 11 (Responsabilità e Assicurazioni)**

1. Il Concessionario è il solo ed unico responsabile delle spese e degli impegni riguardanti l'organizzazione del servizio di che trattasi.

Esso si assume la responsabilità delle varie attività e risponde degli eventuali danni causati a terzi o a cose di terzi, derivanti dall'utilizzo dei locali e dallo svolgimento delle attività previste. Si impegna, inoltre, a rispondere, per tutta la durata della concessione, dei danni comunque e da chiunque causati all'immobile e alle attrezzature ed arredi dei locali, concessi in uso.

2. Il Concessionario è tenuto a munirsi, sotto la propria responsabilità ed a propria cura e spese, di tutte le prescritte licenze ed autorizzazioni per l'utilizzo dei locali e per lo svolgimento delle attività ivi previste.

3. Il Concessionario ha stipulato specifica polizza assicurativa con caratteristiche di cui all'art.16 del Capitolato Speciale d'Appalto.

4. All'uopo, il Concessionario ha stipulato la Polizza assicurativa ----- n.----- rilasciata da ----- - Agenzia di ----- in data ----- acquisite in atti al protocollo n. ----- . Detta polizza risulta quietanzata sino al -----, così come risulta da copie acquisite in atti al citato protocollo. E' obbligo del Concessionario, alla scadenza delle polizze, procedere al rinnovo delle suddette così da garantire, senza soluzione di continuità, la copertura assicurativa del servizio.

## **ARTICOLO 12 (Misure da emergenze)**

1. Il Concessionario dovrà rispettare, e far rispettare a tutti i soggetti che per ogni ordine e titolo entrino in contatto con il Concessionario stesso, le norme, i protocolli e le misure di prevenzione relative ad eventuali emergenze e di adeguarsi ad eventuali integrazioni o aggiornamenti normativi che saranno pubblicati anche successivamente.

## **ARTICOLO 13 (Tracciabilità)**

1. Ai sensi dell'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i., il Concessionario assume espressamente l'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge medesima. Tutti i movimenti finanziari conseguenti la presente concessione saranno

eseguiti sul conto corrente presso ----- agenzia di -----con codice IBAN :

--	--	--	--	--	--

Il Concessionario indica quali soggetti autorizzati al versamento, ricevimento, riscossione e quietanza di somme :

- ----- nat-- a ----- il ----- Codice Fiscale -----;

2. Il Concessionario deve, e si impegna, a riportare gli estremi del conto corrente dedicato nei documenti fiscali che emetterà ai fini dell'ottenimento del pagamento. In caso di successive variazioni del conto corrente dedicato e/o delle persone fisiche delegate ad operare sul suddetto conto, gli estremi del nuovo conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, devono essere comunicate entro sette giorni da quello in cui è avvenuta la variazione.

3. Gli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione posta in essere dalla Stazione Appaltante e dal Concessionario, in riferimento alla presente concessione, dovranno riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) -----.

#### **ARTICOLO 14 (Sub Concessione)**

1. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs 36/2023.

2. Il sub – appalto, previa richiesta scritta e successiva autorizzazione da parte dell'Unione Terra di Mezzo, prevede la sottoscrizione di un contratto che contenga:

- a) l'oggetto della sub-concessione
- b) la durata della sub-concessione
- c) importo della sub-concessione
- d) gli obblighi e le responsabilità del sub-concessionario
- e) il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010.

Il Concessionario dovrà trasmettere all'Unione Terra di Mezzo il contratto sottoscritto.

3. Il sub-concessionario dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di concessione e dovrà, inoltre, riconoscere ai lavoratori un trattamento

economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro.

4. Il sub-concessionario ed il concessionario rispondono in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio e comunque sollevano il Concedente da qualsiasi tipo di responsabilità, prevedendo nelle polizze di assicurazione, specifici riferimenti ai vari tipi di attività oggetto della sub-concessione.

5. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 119 del D.Lgs 36/2023, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

#### **ARTICOLO 15 (Penali)**

1. In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste nel Capitolato Speciale d'Appalto, il Concedente potrà, di diritto, rivalersi di propria autorità sulla cauzione come sopra costituita, ai sensi di legge.

2. Nel caso di inadempienze degli obblighi contrattuali, si applicheranno le disposizioni di cui all'art.22 del Capitolato Speciale d'Appalto, applicando le penalità in esso disposte, sino alla risoluzione dello stesso in caso di grave inadempienza.

#### **ARTICOLO 16 (Recesso dal contratto)**

1. In materia di risoluzione contrattuale e recesso si applicano le disposizioni di cui all'art.190 del D.Lgs.36/2023 e art. 24 Capitolato Speciale d'Appalto. La risoluzione del contratto è disposta di diritto qualora l'aggiudicatario cessi di possedere i requisiti che gli consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D.lgs. 36/2023.

#### **ARTICOLO 17 (Sospensione dei servizi)**

1. La sospensione totale o parziale del servizio può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla fase di gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione.

2. Il servizio può essere sospeso:

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile fornitura dei



servizi, come di seguito individuate:

- indisponibilità di alimentazione elettrica non imputabile al Concedente o al Concessionario;
  - impossibilità di accedere a servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente o al Concessionario;
  - comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente o al Concessionario;
- b) per ragioni di necessità di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;
- c) per le cause di Forza Maggiore come indicate al successivo art. 18.

Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

3. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la gestione, salvo i casi di sospensione di cui alle lettere c), per ragione di sicurezza, necessità e urgenza.

4. Al verificarsi di uno degli eventi sopra descritti, il Concessionario che non sia in grado di prestare il servizio in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il servizio che non è stato prestato nonché quello la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza al fatto.

5. Il RUP può disporre la sospensione del servizio, ove possibile, dando preavviso scritto entro il termine di 5 giorni, compilando il verbale di sospensione con indicazione delle ragioni che ne hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nell'impianto.

Nelle ipotesi sopra descritte:

- il corrispettivo continuerà ad essere corrisposto dal Concedente qualora la sospensione non ecceda massimo due giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio come risulta dal relativo verbale;

- qualora la sospensione ecceda i due giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio come risulta dal relativo verbale, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione dell'impianto di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP redige il verbale di ripresa del servizio indicando i nuovi termini contrattuali.

### **ARTICOLO 18 (Forza maggiore)**

1. Sono cause di forza maggiore i seguenti eventi, imprevisi ed imprevedibili al momento della sottoscrizione del presente contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni dello stesso:

- a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario o servizi oggetto del contratto;
- b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
- c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
- d) incidenti aerei;
- e) epidemie e contagi;
- f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall'autorità competente.

2. Al verificarsi di uno dei suddetti eventi, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo delle parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa del servizio. Gli eventi citati non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.

3. Qualora l'evento di forza maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applica quando indicato al precedente art. 17.

4. Qualora l'impossibilità temporanea si protragga per oltre 180 giorni consecutivi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile e qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità di procedere, ciascuna Parte può invocare la risoluzione.

#### **ARTICOLO 19 - (Obblighi amministrativi – pantouflage)**

1. I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto operano di pieno diritto senza l'obbligo, per il Concedente, della costituzione in mora del Concessionario. Per tutto quanto qui non regolato si fa espresso rinvio al D.Lgs. 36/2023.

2. Quale strumento di adesione volontaria ai principi etici di legalità, volto a rafforzare il vincolo di collaborazione alla legalità tra l'amministrazione aggiudicatrice e i partecipanti privati nell'ambito dell'affidamento di appalti pubblici, il Concessionario dichiara:

- di essere a conoscenza del disposto di cui all'art. 53 comma 16-ter, introdotto dalla legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors);

- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nel triennio successivo alla cessazione del rapporto;

- di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

3. Il Concessionario si impegna a gestire il servizio oggetto del presente contratto nel rispetto delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e delle condizioni dichiarate nell'offer-

ta tecnica, nonché della normativa vigente in materia.

**ARTICOLO 20 - (Recepimento dell'addendum ai protocolli d'intesa dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore delle concessione e degli appalti pubblici)**

1. In ottemperanza all'addendum di cui sopra il concessionario e per quanto compatibile con l'oggetto e le condizioni del presente affidamento:

- (Clausola n. 1) dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie, di cui al protocollo di legalità, sottoscritto dall'amministrazione committente presso la Prefettura di Reggio Emilia del 28/03/2023, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/reggioemilia> e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
- (Clausola n. 2) si impegna a comunicare alla stazione appaltante/amministrazione committente l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt.2 e 3, in relazione a contratti e sub contratti, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
- (Clausola n. 3) si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e dall'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione e di ogni illecita richiesta di denaro o utilità, ovvero offerta di protezione, (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere), che venga avanzata nel corso della esecuzione dei lavori nei confronti dell'impresa, del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa o di un suo rappresentante o dipendente, dandone notizia senza ritardo alla Prefettura. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 del c.c., ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.317 del codice penale, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto.

- (Clausola n. 4): dichiara conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere rilasciate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui agli artt.84 e 91 del D.Lgs 159/2011. Il medesimo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse.

In tale ipotesi a carico dell'Impresa oggetto dell'informativa interdittiva sarà applicata anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, fatte salve le utilità conseguite, ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa alla prima erogazione utile.

- (Clausola n. 5) dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

- (Clausola n. 6) dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge n.136/2010 qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art.3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore alla soglia limite stabilita dalla legge per i trasferimenti di denaro contante, relativi ai contratti di cui alla presente Intesa attraverso conti dedicati accesi presso

intermediario autorizzato ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

- (Clausola n. 7) la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art.1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt.318, 319, 319-bis, 319-ter. 319-quater, 320, 322, 322 bis, 353, 353 bis, 416 bis, 416 ter c.p.

2. In attuazione del menzionato protocollo l'appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente al Concedente ogni eventuale variazione dei dati riportati nella visura camerale e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione della visura stessa relativa ai soggetti che hanno rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa.

#### **ARTICOLO 21 (Codice di comportamento)**

1. Sul sito web dell'Unione Terra di Mezzo <http://unioneterradimezzo.trasparenza-valutazione-merito.it/> sono disponibili il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.129 del 4 giugno 2013), modificato con Decreto del Presidente della Repubblica 81/2023.

2. Il Concessionario è tenuto ad osservare i predetti Codici ed a farli osservare, mettendo a disposizione la suddetta documentazione a tutti i soggetti che svolgono in concreto (sia in loco che non) attività in favore del Concedente e a fornire, su richiesta, prova dell'avvenuta comunicazione.

3. Si dà atto che il Concedente ha trasmesso al Concessionario entrambi i codici tramite propria nota prot----- inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [pec:](#)

-----

## **ARTICOLO 22 (Trattamento dei dati personali)**

1. Le parti si impegnano al rispetto dell'accordo per il trattamento dei dati personali, parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto ad esso non materialmente allegato.

## **ARTICOLO 23 (Elezione di domicilio)**

1. Il Concessionario dichiara che il proprio domicilio legale è eletto in \_\_\_\_\_ . Tutte le intimazioni, le notifiche e le comunicazioni inerenti il presente contratto dovranno essere effettuate a l'indirizzo sopra indicato.

## **ARTICOLO 24 (Comunicazioni)**

1. Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle stesse ove consentito dalla legge.

2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- per il Concedente: [segreteria@unionepec.it](mailto:segreteria@unionepec.it)

- per il Concessionario: -----

3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei di utilizzo di tale forma di comunicazione.

## **ARTICOLO 25 (Controversie e foro competente)**

1. In caso di controversia tra il Concessionario e il Concedente circa l'interpretazione e l'esecuzione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia. Ove non si addivenga all'accordo amichevole, ogni controversia resterà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. A tale scopo viene stabilita la competenza esclusiva del foro di Reggio Emilia. In nessun caso l'insorgere di controversie in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto potrà giustificare la sospensione od il rifiuto dell'esecuzione del contratto.

## **ARTICOLO 26 (Spese contrattuali, disciplina fiscale e registrazione)**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, diritti di segreteria, bolli, registrazione, ecc.) sono a totale carico del Concessionario. Questo atto, nel suo formato di visualizzazione, consta di ----- facciate complete.

Fatto in un unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

p. il Concedente (UNIONE TERRA DI MEZZO)

La Responsabile dell'Area Cultura-Sport-Politiche Giovanili

----- (f.to digitalmente)

p. il Concessionario (-----)

Il Legale rappresentante

----- (f.to digitalmente)

Il Vice Segretario Rogante dell'Unione Terra di Mezzo

Dott. \_\_\_\_\_ (f.to digitalmente)